

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 6 del 18.07.2012

Oggetto: Consorzio / Giuseppe Manca - Ricorso avverso la determinazione n. 59 del 30.5.2012 di Area Amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L. R. 23.05.2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 13 del 15.12.2008;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore Generale ai sensi dell'art. 29, comma 2, dello Statuto consortile;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 31 del 18.7.2011, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato Regionale per l'Agricoltura prot. n. 19720/VII.7.5 del 16.8.2011, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale al Dr. Ing. Raimondo Marras;

Premesso che:

- In data 9.1.2012, prot. n. 61, il sig. Giuseppe Manca, nato a Ittiri il 6.10.1953 e residente ad Alghero in via Brigata Sassari n. 44 (C. F. MNCGPP53R06E377E), in qualità di dipendente del Consorzio di Bonifica della Nurra, presenta al Consorzio copia di una nota di domanda d'anzianità presentata all'INPS di Alghero in data 21.12.2011;
- Con nota del 9.1.2012, prot. n. 69, il sig. Giuseppe Manca presenta al Consorzio le proprie dimissioni volontarie a partire dal 31.12.2011;
- Con determinazione del Direttore Generale n. 1 del 16.1.2012 il sig. Giuseppe Manca viene collocato a riposo a partire dal 1.1.2012;
- Con determinazione di Area Amministrativa n. 59 del 30.5.2012 viene quantificato il TFR da corrispondere al sig. Giuseppe Manca, da cui vengono detratte € 6.301,95 a titolo d'indennità di mancato preavviso, ex art. 118 CCNL, poiché il dipendente non ha comunicato tre mesi prima del 31.12.2011 le proprie dimissioni volontarie con raccomandata AR;

Visto il ricorso del 29.6.2012 (prot. n. 2024), che si allega in copia alla presente determinazione, con cui il sig. Giuseppe Manca, in qualità di ex dipendente del Consorzio di Bonifica della Nurra, impugna la determinazione di Area Amministrativa n. 59 del 30.5.2012 nella parte in cui gli vengono

SIGS 004 1 - SIGS 2012 1

Consorzio di Bonifica della Nurra
Sassari



addebitate, ex art. 118 CCNL, € 6.301,95 per mancato preavviso delle dimissioni volontarie;

Viste le argomentazioni addotte dal ricorrente a sostegno della propria tesi, riassumibili nel modo seguente:

- la fattispecie non rientra nelle dimissioni volontarie, ma nella risoluzione del contratto per mutuo consenso (risoluzione consensuale), in quanto le due parti avrebbero concordato insieme la cessazione del rapporto di lavoro, prima della data del 31.12.2011. Questa ipotesi è basata sul fatto che la nota prot. n. 69 del 9.1.2012 non è idonea a provare alcunché, in quanto vi è contraddizione tra le data di sottoscrizione e quelle indicate nel contenuto (la nota è datata 9 gennaio 2012, ma in essa si dichiara che il rapporto di lavoro cessa dal 31 dicembre 2011).
- la nota de qua sarebbe stata redatta da personale del Consorzio, e ciò dimostrerebbe che l'Ente avesse concordato col Manca la data di cessazione del rapporto di lavoro e per la risoluzione consensuale non sarebbe prevista ad substantiam la forma scritta, ma sarebbero sufficienti un accordo orale o comportamenti concludenti. Per corroborare l'ipotesi della risoluzione consensuale si fa, inoltre, riferimento, in modo alquanto evasivo, a una domanda di anzianità presentata dal ricorrente all'INPS il 21.12.2011, e protocollata al Consorzio solo in data 9.1.2012 con prot. n. 61.

Considerato che:

- la fattispecie non è riconducibile alla risoluzione consensuale, in quanto oggettivamente manca una manifestazione di volontà espressa in tal senso da entrambe le parti. Escluso che un ente pubblico possa manifestare oralmente o con fatti concludenti la propria volontà, il Consorzio, in quanto ente pubblico economico, deve prendere le proprie decisioni con provvedimenti scritti tramite gli organi a ciò preposti. Nel caso de quo, secondo quanto previsto dallo Statuto, la Deputazione Amministrativa avrebbe dovuto decidere con apposita delibera, ma non lo ha fatto. Né alcuna manifestazione di volontà è stata comunicata all'Ente dal sig. Manca prima del 9.1.2012. Lo dimostra, senza tema di smentita, il fatto che le uniche note inviate al Consorzio vengono protocollate in quella data coi numeri 61 e 69. Poiché la comunicazione avviene con notevole ritardo rispetto alla data di pensionamento, non è possibile poter parlare di risoluzione consensuale. Da tutto ciò si evince che il ricorrente mette l'Ente di fronte al fatto compiuto e, solo dopo aver avuto dall'INPS la certezza di essere già in pensione, invia apposita comunicazione;
- è priva di qualsiasi fondamento l'ipotesi formulata dal ricorrente circa il fatto che personale dell'Ente abbia redatto la nota con richiesta di dimissioni datata 9.1.2011 e protocollata col n. 69 in pari data. Il Consorzio, infatti, ente pubblico economico, viene indicato nella nota de qua prima come una società e poi come un'azienda. Se personale consortile avesse redatto detta comunicazione non avrebbe commesso il grossolano errore di considerare l'Ente una persona giuridica privata. In ogni caso, anche se personale consortile avesse redatto la richiesta di dimissioni per conto del sig. Manca, cosa che, si ribadisce, è priva di qualsiasi fondamento per quanto testé esposto, non potrebbe parlarsi né di fatti concludenti né di accordo verbale, in quanto solo la Deputazione Amministrativa, per Statuto ha il potere di decidere sui rapporto di lavoro.

Preso atto che dal ricorso in argomento non risulta, per quanto esposto al punto precedente, alcuna prova che dimostri le ragioni del sig. Manca;

Ritenuto opportuno provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di respingere, per le ragioni esposte in narrativa, il ricorso presentato dal ex dipendente del Consorzio Giuseppe Manca, avverso la determinazione di Area Amministrativa n. 59 del 30.5.2012, nella parte in cui gli vengono addebitate, ex art. 118 CCNL, € 6.301,95 per mancato preavviso delle dimissioni volontarie, confermandone integralmente il contenuto;
- 2) di confermare integralmente il contenuto della determinazione di Area Amministrativa n. 59 del 30.5.2012;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di propria competenza.


Il Direttore Generale
(Dr. Ing. Raffondo Marras)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione per consecutivi giorni
15 all'albo del Consorzio dal 19 LUG. 2012 al 3 AGO. 2012

Il Direttore d'Area Amministrativa
(Dr. Peppino Oggiano)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso da proporsi ai sensi dell'art. 42, commi 4° e 5°, della L. R. n. 6/2008 o entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione in ipotesi di cui all'art. 29, comma 1°, dello Statuto consortile.

CP/ricorsomanca



Copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE